

Allegato A) al DDG n° 002 del 08 GEN. 2019

P.S.R. Sicilia 2014/2020

Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"

Quadro delle esclusioni e riduzioni

a) Mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità

Il mancato rispetto dei criteri di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di sostegno preclude la concessione del sostegno. Le inadempienze corrispondenti al mancato rispetto di condizioni/criteri di ammissibilità, che non siano riferite/i al solo momento della presentazione della domanda di sostegno o che non possano essere mantenute per loro natura, determinano la revoca totale per l'operazione (salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali).

Il beneficiario deve dimostrare il rispetto delle condizioni di ammissibilità, indicate nella scheda di misura/sottomisura del PSR nonché nelle disposizioni specifiche, al momento della presentazione della domanda di sostegno (inclusa l'assenza di doppi finanziamenti irregolari con altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti) e di dimostrarne il mantenimento per tutta la durata dell'impegno.

b) Diniego di accesso, dichiarazioni mendaci e omissioni intenzionali

Il beneficiario deve conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'operazione per tutta la durata dell'impegno e deve consentire il regolare svolgimento dei controlli.

La negazione esplicita e non giustificata all'accesso ai luoghi dei controlli, nonché a tutta la documentazione necessaria, ai funzionari incaricati dell'attività di ispezione e controllo, comporta la decadenza e la revoca del sostegno.

Il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente, qualora si accerti che il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno oppure abbia omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni. In tale circostanze il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo (art. 20 D.M. 1867 del 18/01/2018 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale").

c) Revoca parziale o totale del sostegno e sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Esecuzione UE 809/2014, così come modificato dall'art.1 del Regolamento di Esecuzione UE 1242/2017:

1. I pagamenti sono calcolati in funzione degli importi risultati ammissibili nel corso dei controlli amministrativi di cui all'articolo 48.

L'autorità competente esamina la domanda di pagamento ricevuta dal beneficiario e stabilisce gli importi ammissibili al sostegno. Essa determina:

- a) l'importo cui il beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento e della decisione di sovvenzione;
- b) l'importo cui il beneficiario ha diritto dopo un esame dell'ammissibilità delle spese riportate nelle domanda di pagamento.

Se l'importo stabilito in applicazione del secondo comma, lettera a), supera l'importo stabilito in applicazione della lettera b) dello stesso comma di più del 10 %, si applica una sanzione amministrativa all'importo stabilito ai sensi della lettera b). L'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno.

Tuttavia, non si applicano sanzioni se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione, nella domanda di pagamento, dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1) si applica, mutatis mutandis, alle spese non ammissibili rilevate durante i controlli in loco di cui all'articolo 49.

d) Riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari per mancato rispetto degli impegni ed inadempienze gravi.

Il beneficiario deve garantire la stabilità delle operazioni coerentemente a quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/14, in caso di mancato rispetto degli impegni definiti per le misure/sottomisure/azioni o operazioni del PSR Sicilia 2014-2020, si applica per ogni infrazione relativa ad un impegno o a gruppi di impegni una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, delle domande di pagamento, per la tipologia di operazione o di intervento a cui si riferiscono gli impegni violati.

Il sostegno è recuperato qualora il beneficiario superi i livelli alti di infrazione dell'impegno (durata, entità, gravità) previsti dalla griglia di riduzione.

In particolare, in base al predetto art. 20, comma 3) del D.M. 1867 del 18/01/2018 "Un'inadempienza si definisce grave quando risulta ripetuta con livelli massimi di gravità, entità e durata.

La ripetizione di un'inadempienza ricorre quando sono state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l'intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.

La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è, altresì, escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

In presenza di ripetizioni di una inadempienza non grave, quando cioè il livello massimo ricorre una sola volta o non ricorre affatto, è applicata una maggiorazione della riduzione riferita all'impegno violato doppia delle percentuali che si determinerebbero nella fattispecie in esame, in assenza di ripetizione.

A seguire, sono elencati gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità", la cui inadempienza determina una sanzione per come di seguito riportato.

Quadro degli impegni

Descrizione impegno	Riferimento normativa	Modalità di controllo	Tipologia di controllo	Elemento di controllo	Montante Riducibile	Sanzione in caso di inadempienza
Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità da parte dei soggetti non ancora iscritti entro i 45 giorni successivi alla data di notifica del decreto di finanziamento della domanda di sostegno	Regolamenti UE /Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	Informatico Cartaceo	EC 31862 Iscrizione al sistema di controllo del regime di qualità entro il termine previsto		Decadenza
Rimanere nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione	Regolamenti UE /Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	Cartaceo	EC 26338 Mantenimento nel regime di qualità per il quale è stato richiesto il contributo, per almeno 5 anni, dalla data di iscrizione		Decadenza
Presentare la prima domanda di pagamento entro 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione	Regolamenti UE /Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	Cartaceo	EC4064 Presentazione della prima domanda di pagamento entro il termine previsto		Decadenza

Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con cadenza annuale e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della presentazione della prima domanda.	Regolamenti UE Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	cartaceo	EC26339 Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro i termini	Intervento	Riduzione graduale
Mantenimento dei requisiti che hanno portato all'assegnazione del punteggio minimo.	Regolamenti UE Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	cartaceo	EC30803 Il soggetto proponente mantiene il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione del bando		esclusione
Azioni informative e pubblicitarie	Regolamenti UE Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - parte generale Disposizioni attuative - parte specifica	Amministrativo	visivo	EC1673 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 50.000€ e inferiore o uguale a 500.000€ EC1674 Azioni informative collegate ad interventi che hanno beneficiato di un sostegno pubblico superiore a 500.000€ EC189 Visibilità delle targhe e cartelloni EC1675 Azioni informative collegate agli interventi - siti web EC1676 Targhe e cartelloni - dimensioni delle informazioni	Tipologia di intervento	Riduzione graduale

Per ciascun impegno l'inadempienza è valutata rispetto ai livelli di infrazione in termini di Gravità - Entità – Durata.

La gravità dell'inadempienza dipende dalla rilevanza delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.

L'entità di un'inadempienza dipende dai suoi effetti sull'operazione nel suo insieme.

La durata di un'inadempienza dipende dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l'effetto.

Ai casi di recupero di importi indebitamente erogati si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 809/2014, nonché dell'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, sono realizzati controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni contemplati nell'art. 71 del Regolamento di esecuzione UE 1303/2013 o descritti nel Programma di Sviluppo Rurale.

Le griglie di riduzione ed esclusione da applicare ai casi di violazione per inadempienze dei beneficiari, coerentemente all'art. 20 del D.M. 1867 del 18/01/2018, per gli impegni specifici previsti dalla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità", sono di seguito riportate.

Il calcolo delle percentuali di riduzione richiama quanto contenuto nell'allegato 6 del citato D.M. 1867 e, per la sottomisura 3.1, è così determinato.

Punteggio	Percentuale di riduzione %
1,00 <= x < 3,00	3
3,00 <= x < 4,00	5
x >= 4,00	10

Presentare le 4 domande di pagamento successive alla prima con decadenza annuale e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese della presentazione della prima domanda.

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Si associa alla regola della durata bassa	Si associa alla regola della durata bassa	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima entro 30 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
Medio (3)	Si associa alla regola della durata media	Si associa alla regola della durata media	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 31° giorno ed entro 60 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)
Alto (5)	Si associa alla regola della durata alta	Si associa alla regola della durata alta	Presentazione delle domande di pagamento successive alla prima dal 61° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento)

Condizione per l'esclusione: Le domande di pagamento successive alla prima presentate oltre i 90 giorni dalla scadenza prevista (cadenza annuale, e comunque entro la medesima data, in termini di giorno e mese, della prima domanda di pagamento) non sono ammesse a liquidazione

Azioni informative e pubblicitarie

Livello di infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)	Uguale all'entità	Violazione dell'EC 1676	Sempre bassa
Medio (2)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1673 o 1675	Sempre bassa
Alto (3)	Uguale all'entità	Violazione di uno degli EC 1674 o 189	Sempre bassa

L'Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014/2020

Carmelo Frittitta